

STATUTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - INDICE

TITOLO I. Principi Generali	pag. 1
Art. 1 La Città metropolitana di Roma Capitale	pag. 1
Art. 2 Territorio e sede	pag. 2
Art. 3 Stemma e Gonfalone	pag. 2
Art. 4 Sussidiarietà orizzontale e verticale	pag. 3
Art. 5 Rapporti europei e internazionali	pag. 3
TITOLO II. Ruolo e funzioni della Città metropolitana	pag. 3
Art. 6 Funzioni e risorse	pag. 3
Art. 7 Pianificazione strategica	pag. 4
Art. 8 Pianificazione territoriale e ambientale	pag. 4
Art. 9 Sviluppo economico e attività produttive e turistiche	pag. 5
Art. 10 Sviluppo rete della mobilità metropolitana	pag. 6
Art. 11 Sviluppo di politiche della sicurezza integrata e di protezione civile	pag. 6
Art. 12 Sviluppo sociale e culturale	pag. 6
Art. 13 Scuola, Università ed Edilizia scolastica	pag. 7
Art. 14 Immigrazione e Integrazione	pag. 7
TITOLO III. Organi della Città metropolitana	pag. 7
Art. 15 Organi	pag. 7
Art. 16 Elezione, composizione e durata in carica del Consiglio	pag. 7
Art. 17 Funzionamento del Consiglio	pag. 8
Art. 18 Attribuzioni del Consiglio	pag. 8
Art. 19 Esercizio delle funzioni consiliari in via di urgenza	pag. 9
Art. 20 Diritti e doveri dei Consiglieri	pag. 10
Art. 21 La Conferenza	pag. 10
Art. 22 Il Sindaco	pag. 11
Art. 23 Il Vicesindaco e i Consiglieri delegati	pag. 12
Art. 24 Esercizio delle funzioni di amministrazione	pag. 12
TITOLO IV. Enti e società partecipate	pag. 12
Art. 25 Istituzione e partecipazione a enti o società	pag. 12
Art. 26 Nomine dei rappresentanti della Città metropolitana	pag. 13
TITOLO V. I rapporti tra la Città metropolitana e gli organismi amministrativi presenti nel suo territorio	pag. 13
Art. 27 Organismi amministrativi	pag. 13
Art. 28 Zone omogenee	pag. 13
Art. 29 Conferimento dell'esercizio di funzioni della Città metropolitana agli organismi del territorio metropolitano	pag. 13
Art. 30 Conferimento alla Città metropolitana dell'esercizio di funzioni dei Comuni	pag. 14

STATUTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - INDICE

Art. 31 Municipi di Roma Capitale	pag. 14
Art. 32 Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra la Città metropolitana e gli organismi del territorio metropolitano	pag. 14
Art. 33 Coordinamento metropolitano delle Istituzioni, Aziende speciali e Società partecipate degli Enti Locali del territorio metropolitano - Osservatorio	pag. 15
Art. 34 Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane	pag. 15
Art. 35 Cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	pag. 15
Art. 36 Accordi tra Città metropolitana e Comuni e Unioni di Comuni non appartenenti ad essa	pag. 15
Art. 37 Relazione annuale sull'attuazione di accordi	pag. 16
TITOLO VI. Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa	pag. 16
Art. 38 Trasparenza e accesso agli atti	pag. 16
Art. 39 I servizi di relazione con il pubblico e l'attività di comunicazione	pag. 16
Art. 40 Obblighi di trasparenza degli organi della Città metropolitana	pag. 16
Art. 41 Partecipazione e democrazia in rete	pag. 17
Art. 42 Istituzione e funzioni del Difensore civico	pag. 17
TITOLO VII. Amministrazione e personale	pag. 17
Art. 43 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici	pag. 17
Art. 44 Dirigenza di vertice della Città metropolitana	pag. 18
Art. 45 Dirigenti	pag. 18
Art. 46 Processi di riorganizzazione	pag. 18
TITOLO VIII. Disposizioni transitorie e finali	pag. 18
Art. 47 Disposizioni transitorie	pag. 18
Art. 48 Disposizioni di rinvio	pag. 19
Art. 49 Applicabilità dei regolamenti della Provincia di Roma	pag. 19
Art. 50 Modifiche allo Statuto	pag. 19
Art. 51 Entrata in vigore	pag. 19

STATUTO

Titolo I Principi generali

Art. 1 La Città metropolitana di Roma Capitale

1. La Città metropolitana di Roma Capitale, di seguito denominata “Città metropolitana”, è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto, ispirato a criteri di semplicità, efficienza e capacità di fornire risposte strutturali ai bisogni e alle domande della società.
2. La Città metropolitana è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione e rappresenta la popolazione e le comunità del proprio territorio, garantendone i diritti, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico, ambientale secondo principi di uguaglianza, trasparenza e partecipazione dei cittadini.
3. La Città metropolitana coordina la propria attività con la Regione e lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Coordina, altresì, la propria attività con quella dei comuni, singoli o associati, del suo territorio, in conformità al principio di sussidiarietà, e tende alla valorizzazione delle peculiarità sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali che la compongono. Persegue il superamento degli squilibri demografici e strutturali presenti sul territorio metropolitano, ispirandosi al principio di solidarietà e tenendo conto della eterogeneità territoriale e demografica, con particolare riguardo alle zone rurali e montane ove insistono comuni di piccole e medie dimensioni. Promuove la coesione, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle comunità locali attraverso forme idonee di confronto, consultazione e collaborazione con i cittadini, le forme associative delle forze produttive e dei consumatori, delle organizzazioni sindacali, della rappresentanza di territori e delle istanze civili. Riconosce nel proprio territorio la presenza di aree omogenee caratterizzate da medesimi elementi culturali, storici, ambientali, economici e produttivi, riferimenti fondamentali per la sua programmazione e il suo sviluppo. Informa la propria azione ai principi di collaborazione, apertura e scambio con altri territori e comunità, nonché di cooperazione e proficuo confronto con le altre città metropolitane.
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 103, della legge n. 56 del 2014, il presente Statuto disciplina i rapporti tra la Città metropolitana, Roma Capitale e gli altri comuni che la compongono, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
5. La Città metropolitana, consapevole delle responsabilità discendenti dall’art. 114 della Costituzione, riconosce le straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche della Capitale d’Italia, punto d’incontro tra culture, religioni e popoli diversi e centro della cristianità, Città tra le benemerite del Risorgimento nazionale, e insignita di “Medaglia d’oro al valor militare, Città di Roma 1849-1949, per la meravigliosa epopea del 1849”, nonché di Medaglia al valor militare per la Lotta di Liberazione. In virtù del suo storico ruolo centrale, essendo depositaria di una tradizione civile fondata sul dialogo fra culture e popoli, ispira la propria formazione istituzionale ai principi di fraternità, interdipendenza tra popoli e comune destino della società umana, e promuove l’attivazione di relazioni di riconoscimento, reciprocità, condivisione, per contribuire all’edificazione di una cultura di pace e di comunione.
6. La Città metropolitana informa la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità, equità, efficienza ed efficacia della buona amministrazione.
7. La Città metropolitana riconosce che la partecipazione attiva è un diritto di ogni cittadino e una modalità di governo della collettività metropolitana. A tal fine, si impegna a creare le condizioni organizzative e culturali perché tale diritto sia assicurato al singolo cittadino e alle formazioni sociali nelle quali si esprime l’attivismo civico. Al fine di coinvolgere nell’amministrazione e nella progettazione e gestione dei servizi i diversi attori pubblici, privati e del *no profit*, promuove l’adozione di modelli

organizzativi che si avvalgono di reti e di connessioni sociali, ispirandosi, nel governo dei processi decisionali, a modalità inclusive e di progettazione partecipata.

8. La Città metropolitana assicura la presenza del genere meno rappresentato in percentuale di norma non inferiore al quaranta per cento negli organismi e nelle strutture organizzative collegiali dell'ente, e promuove, attraverso i suoi organi e le sue politiche, il rispetto dei diritti delle donne e degli uomini che interagiscono con il suo territorio, senza distinzione di genere, orientamento sessuale, fede religiosa, provenienza, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali. Favorisce politiche per la promozione di pari opportunità tra gli abitanti del suo territorio in termini di diritto alla mobilità, alla salute, all'istruzione e ai servizi, adottando gli atti previsti dalla normativa vigente volti a garantire: l'effettiva applicazione delle pari opportunità e della non discriminazione; modelli di mobilità e di uso del tempo volti a conciliare e a bilanciare il rapporto fra vita personale e lavorativa; modelli di sostenibilità ambientale, di integrazione dei servizi, di interazione e comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini, di condivisione delle istituzioni territoriali e di coinvolgimento partecipativo dei cittadini e delle cittadine. La Città metropolitana assume un modello economico solidale, capace di creare occupazione e orientato a implementare la qualità della vita, nonché a favorire l'inclusione sociale tra i suoi membri. Promuove politiche per l'integrazione dei cittadini immigrati fondate sul rispetto dei diritti fondamentali, ispirate ai principi di equità, solidarietà ed equilibrio, coordinate con i programmi e le azioni nazionali ed europee.

9. La Città metropolitana concentra attenzioni e risorse sul diritto allo studio, che rappresenta una priorità e un fondamentale investimento per la crescita della società; favorisce lo sviluppo culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali con particolare riferimento alla condizione giovanile e di genere, promuovendo politiche attive per l'occupazione, attività di formazione professionale e iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro.

10. In adesione alla Convenzione di Istanbul, in particolare all'art. 7 della stessa, la Città Metropolitana si impegna a condannare la violenza domestica e ogni altra forma di violenza contro le donne, e si impegna, con tutti i suoi mezzi e a tutti i livelli istituzionali, a contrastare ogni forma di discriminazione anche in materia di pubblicità discriminatoria e lesiva della dignità della donna.

11. La Città Metropolitana assicura la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, con specifico riguardo al diritto ad essere accolte ed educate prioritariamente nella propria famiglia. Garantisce, nel territorio metropolitano, pari opportunità nell'accesso alle cure e all'istruzione. Favorisce uno sviluppo armonico e globale della personalità nel rispetto di quanto disposto dalle norme nazionali e sovranazionali.

Art. 2

Territorio e sede

1. La Città metropolitana ha sede istituzionale a Roma presso Palazzo Valentini.

2. Ai sensi della normativa vigente la Città metropolitana coincide con il territorio dei comuni che facevano parte della provincia di Roma, compresi i municipi già afferenti a Roma Capitale. Alle variazioni del territorio si procede ai sensi dell'art. 133 della Costituzione.

Art. 3

Stemma e gonfalone

1. La Città metropolitana ha un proprio stemma e gonfalone, stabiliti dal Consiglio metropolitano con apposito Regolamento che ne disciplina anche l'utilizzo.

Art. 4

Sussidiarietà orizzontale e verticale

1. La Città metropolitana ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con istituzioni, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, associazioni, fondazioni e altre forme di organizzazione dei cittadini singoli e associati aventi finalità sociali, culturali, economiche e di volontariato presenti nell'area metropolitana.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Città metropolitana si ispira al principio di sussidiarietà verticale - valorizzando il ruolo delle istituzioni di prossimità nello svolgimento dei propri compiti di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e di strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici - nonché ai principi di differenziazione e adeguatezza in relazione alla gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.
3. L'esercizio delle funzioni avviene, in base alle competenze definite dal Titolo III e con le modalità previste dal presente Statuto, in coerenza con la pianificazione strategica, assicurando livelli omogenei delle prestazioni, anche in un quadro di differenziazione tra le diverse parti del territorio.
4. La Città metropolitana istituisce organi di confronto periodico con le forme associative delle forze produttive, del Terzo Settore, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali. Su ogni argomento concernente l'organizzazione amministrativa e le politiche del personale, la Città metropolitana assume il metodo della concertazione e del confronto con le organizzazioni sindacali interne e di categoria. Istituisce inoltre un tavolo di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali allo scopo di accompagnare, con azioni condivise, il processo di trasformazione dell'Ente.

Art. 5

Rapporti europei e internazionali

1. La Città metropolitana concorre al processo di integrazione europea. A tal fine:
 - a) assicura e favorisce rapporti di collaborazione e cooperazione con gli altri organismi metropolitani europei;
 - b) promuove forme di collaborazione idonee ad assicurare una costante partecipazione allo sviluppo di relazioni con gli enti territoriali degli Stati membri dell'Unione europea e a favorire processi di pace e di integrazione europea;
 - c) partecipa e promuove forme di coordinamento, cooperazione e collaborazione tra le Città e le aree metropolitane dell'Unione europea.
2. La Città metropolitana, considerando suo compito mettere in campo politiche di pace e sviluppo, collaborazione e integrazione economica, sociale e culturale con gli altri popoli, concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre comunità metropolitane del mondo, con particolare riguardo all'area del Mediterraneo, con l'obiettivo di favorire interazioni culturali, sociali, religiose, politico-istituzionali, di studio, ricerca e di opportunità occupazionali.
3. La Città metropolitana promuove iniziative di collaborazione con la Città del Vaticano per la realizzazione di politiche culturali e turistiche di comune interesse.
4. Favorisce e sostiene scambi e interazioni culturali, sociali, religiosi, politico-istituzionali, di studio e di lavoro con coloro che per ragioni diverse giungono nel territorio della Città metropolitana.

Titolo II

Ruolo e funzioni della Città metropolitana

Art. 6

Funzioni e risorse

1. La Città metropolitana assume le funzioni esercitate e le risorse appartenute alla Provincia di Roma, oltre alle altre funzioni, e relative risorse necessarie ad assolverle, previste dalla normativa vigente, in

ottemperanza ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti nel Titolo V della Costituzione.

Art. 7

Pianificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano adotta e aggiorna annualmente, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell'art. 21, comma 2, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell'area, anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Lazio. Nel piano strategico sono definiti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo, nel medio e lungo termine, per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione, ispirato a principi di semplificazione amministrativa.
2. Il piano strategico assicura la correlazione tra lo sviluppo della Città metropolitana e lo sviluppo nazionale, europeo e internazionale.
3. Il piano strategico persegue le più elevate condizioni di sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano, finalizzate al superamento degli squilibri presenti nelle diverse aree del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di fruizione dei servizi. Il piano strategico rispetta e asseconda le vocazioni territoriali, valorizzando l'organizzazione del territorio metropolitano per aree omogenee e definendo interventi che rafforzino la loro coesione interna e l'integrazione tra le stesse e la città di Roma Capitale.
4. L'attività di pianificazione strategica è ispirata al criterio di flessibilità nella gestione dei processi di trasformazione economico-sociale e territoriale in corso, nonché al criterio di diversificazione, in relazione alla caratterizzazione demografica, economica, sociale, culturale, turistica, ambientale, dei territori appartenenti alla Città metropolitana.
5. Le azioni poste in essere dalla Città metropolitana in attuazione del piano strategico sono oggetto di monitoraggio e valutazione, con verifica almeno annuale, in relazione al conseguimento degli obiettivi determinati nel piano strategico, anche al fine di garantire il rispetto delle scadenze a medio termine in esso definite.
6. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano e alla Conferenza Metropolitana le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico, che sono adottate dal Consiglio stesso, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell'art. 21, comma 2.
7. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

Art. 8

Pianificazione territoriale e ambientale

1. La Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale del territorio metropolitano, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. L'attività di pianificazione globale tiene conto, nel governo dell'uso del territorio e della trasformazione del suolo, delle caratteristiche demografiche, sociali, ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, idrogeologiche, architettoniche, delle stratificazioni storiche e urbane di tutti i comuni appartenenti alla Città metropolitana, nonché delle esigenze sociali ed economiche di ogni parte della comunità metropolitana. Tiene, altresì, conto della tutela del paesaggio, dei principi dello sviluppo sostenibile e della conservazione dell'ambiente, e persegue l'armonizzazione delle normative di edilizia locale.
3. Il Consiglio metropolitano, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell'art. 21, comma 2, adotta il piano territoriale metropolitano, comprendente le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana.

4. Con regolamento del Consiglio metropolitano sono stabilite le modalità di partecipazione dei Comuni dell'area metropolitana alla formazione dello schema di piano territoriale metropolitano da sottoporre al Consiglio metropolitano-

5. Il piano territoriale metropolitano ha anche valore ed effetti di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

6. La pianificazione territoriale tiene conto degli obiettivi di crescita e coesione sociale al fine di assicurare adeguati livelli di sviluppo sull'intero territorio della Città metropolitana.

7. Il Consiglio, acquisito il parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 21, comma 2, e sentita la Regione, adotta, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente, nonché alla pianificazione regionale, il Piano rifiuti della Città metropolitana.

Qualora la Regione non si esprima entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di piano, il Consiglio metropolitano può comunque procedere alla sua approvazione.

Il Consiglio deve motivare le ragioni di eventuali discostamenti dal parere della Regione.

Il Piano rifiuti ha come obiettivi principali:

- a) la riduzione al minimo delle conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente riconoscendo priorità alla riduzione, al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei rifiuti;
- b) l'incremento del livello di raccolta differenziata porta a porta, la diffusione del compostaggio e di tecnologie avanzate applicate alla raccolta, alla differenziazione e al trattamento dei rifiuti.

Art. 9

Sviluppo economico e attività produttive e turistiche

1. La Città metropolitana promuove e coordina lo sviluppo economico, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico.

2. La Città Metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli a uno sviluppo economico intelligente, sostenibile e solidale, volto a raggiungere maggiori livelli occupazionali e, al contempo, obiettivi di produttività, innovazione e competitività. Favorisce l'insediamento e la crescita delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana, garantendo tempi certi nel rilascio degli atti amministrativi. Fornisce sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca coerenti con le vocazioni del proprio territorio.

3. La Città Metropolitana promuove il ricorso alle nuove tecnologie informatiche e favorisce il coordinamento e l'integrazione di sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano. Ai fini del pieno e omogeneo sviluppo, persegue l'obiettivo della piena connettività e dell'azzeramento del divario digitale.

4. La Città Metropolitana riconosce il turismo tra i fattori primari dello sviluppo economico del territorio, ne favorisce lo sviluppo anche valorizzando gli operatori del settore e promuovendo la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative di riferimento. Valorizza, altresì, il patrimonio ambientale, artistico, culturale e monumentale del territorio metropolitano e ne favorisce la fruizione e lo sviluppo in senso turistico, promuovendolo e integrandolo con quello della Città di Roma Capitale.

5. Nell'esercizio della funzione di cui al presente articolo:

- a) concorre alla promozione di politiche pubbliche per lo sviluppo economico e territoriale sia per rafforzare la connessione con i mercati mondiali sia per potenziare le reti di relazioni locali;
- b) provvede alla semplificazione amministrativa come mezzo attraverso cui incrementare l'efficienza complessiva dei sistemi produttivi locali;
- c) concorre alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica come strumento di creazione di nuove risorse e di miglioramento della competitività delle imprese;
- d) cura l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 10
Sviluppo rete della mobilità metropolitana

1. La Città Metropolitana pianifica, sviluppa e implementa la rete della mobilità del territorio metropolitano, secondo le indicazioni del Piano della mobilità regionale, perseguendo la razionalizzazione e l'integrazione dei piani comunali, nel rispetto delle esigenze delle aree omogenee e dell'integrazione del territorio metropolitano.
2. Il Consiglio metropolitano, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell'art. 21, comma 2, definisce un Piano della mobilità metropolitana ai fini del presente articolo.
3. La Città Metropolitana persegue l'obiettivo della mobilità ecosostenibile, riducendo al minimo l'impatto ambientale delle scelte tecniche e dei modelli di mobilità individuati nel Piano.

Art. 11
Sviluppo di politiche della sicurezza integrata e di protezione civile

1. La Città metropolitana garantisce, attraverso il Corpo della Polizia Locale della Città metropolitana, le politiche di sicurezza integrata a supporto e in coordinamento con l'azione delle polizie locali dei Comuni che la costituiscono.
2. Con regolamento del Consiglio è disciplinato l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui è titolare la Città metropolitana.
3. La Città metropolitana assicura lo svolgimento dei compiti di Protezione Civile, nel rispetto degli ambiti di competenza, il coordinamento ed il supporto ai Comuni.

Art. 12
Sviluppo sociale e culturale

1. La Città metropolitana, riconoscendo l'intimo legame tra sviluppo economico e sociale, promuove il potenziale umano, il benessere, l'inclusione e la crescita sociale, culturale ed economica del territorio.
2. Promuove la qualità della vita e delle relazioni, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza e, attraverso politiche sociali integrate - con specifico riguardo all'ambiente, alla sanità, all'istruzione e alla formazione, all'avviamento al lavoro e al reinserimento nelle attività lavorative, al tempo libero, ai trasporti e alla comunicazione - favorisce l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro dei cittadini e il ripensamento degli "stili di vita".
3. Assicura la partecipazione dei cittadini singoli e associati al processo di costruzione dello sviluppo sociale.
4. Nell'esercizio della funzione di cui al presente articolo:
 - a) provvede alla raccolta delle conoscenze e dei dati sulla domanda e l'offerta territoriale d'inclusione socio-economica;
 - b) concorre alla programmazione, al coordinamento, alla valutazione e alla qualificazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi pubblici sociali e socio-economici;
 - c) struttura sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici sociali di area vasta, per la promozione dell'uguaglianza e dell'integrazione, nonché per il controllo dei fenomeni discriminatori;
 - d) promuove, d'intesa con i Comuni, iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione di base e all'aggiornamento degli operatori socio-sanitari pubblici e del privato;
 - e) cura l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali in campo sociale;
 - f) promuove, d'intesa con i Comuni, iniziative di coordinamento e di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 13

Scuola, Università ed Edilizia scolastica

1. La Città metropolitana individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.
2. Al fine di attivare politiche di sviluppo basate sulla conoscenza e sull'innovazione, la Città metropolitana promuove la ricerca, in particolare attraverso la collaborazione con l'Università, valorizzando il ruolo e le potenzialità nel contesto economico e sociale del territorio.

Art. 14

Immigrazione e Integrazione

1. La Città Metropolitana considera il fenomeno migratorio quale elemento strutturale del territorio di competenza e potenziale di sviluppo socio-economico e culturale per la Città metropolitana stessa e per i Paesi di origine dei migranti.
2. Riconosce l'integrazione come processo bilaterale di partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine straniere, nonché della società d'accoglienza, atto a promuovere la convivenza e la razionalità, il benessere e la coesione sociale, la costruzione di un'identità comune e condivisa.
3. Promuove la conoscenza e il riconoscimento reciproco, per il superamento dei pregiudizi e per lo scambio intra-culturale permanente tra i cittadini stranieri e i cittadini autoctoni.
4. Valorizza le identità culturali, religiose e linguistiche e sostiene le minoranze etniche.
5. Promuove lo sviluppo della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alle condizioni di cittadino straniero immigrato e di apolide, di richiedente e di titolare di protezione.
6. Concorre a sviluppare il potenziale di integrazione del territorio di competenza e a garantire pari opportunità di accesso al sistema di interventi e servizi pubblici, nonché alle risorse del territorio metropolitano.
7. Collabora con gli enti locali, la Regione e lo Stato, nonché con le realtà, anche private, operanti nel settore sociale, per il consolidamento di una cultura istituzionale dell'accoglienza e dell'inclusione e per il contrasto alle discriminazioni e alla xenofobia.

Titolo III

Organi della Città metropolitana

Art. 15

Organi

1. Sono organi della Città metropolitana:
 - il Consiglio metropolitano, di seguito denominato "Consiglio";
 - la Conferenza metropolitana, di seguito denominata "Conferenza";
 - il Sindaco metropolitano, di seguito denominato "Sindaco".
2. Il Sindaco nomina un Coordinamento dei consiglieri delegati, composto dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dai Consiglieri delegati, di seguito denominato "Coordinamento dei delegati", che può riunire in forma collegiale.

Art. 16

Elezione, composizione e durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco, che lo presiede, e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge, eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema elettorale che sarà determinato con legge dello

Stato, a seguito della costituzione di zone omogenee ai sensi dell'articolo 28 e stante la ripartizione del territorio di Roma Capitale in zone dotate di autonomia amministrativa, anche tenendo conto dell'articolazione di Roma Capitale in Municipi.

2. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, due presidenti dei Municipi di Roma, nonché due presidenti delle Unioni di Comuni e un presidente delle Comunità montane costituite nel territorio metropolitano.

3. Il Consiglio rimane in carica per cinque anni.

Art. 17 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, sono disciplinati dal regolamento, approvato e modificato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Il regolamento disciplina tra l'altro:

a) le modalità per la convocazione del Consiglio e il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei componenti, senza computare a tal fine il Sindaco;

b) le modalità di verifica della sussistenza del numero legale;

c) le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte e il numero dei Consiglieri necessario per l'adozione delle proposte, prevedendo che, in ogni caso, esse debbano essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

d) le forme di garanzia e di partecipazione dei Consiglieri;

e) le modalità di elezione, da parte dei Consiglieri metropolitani, di due Vice Presidenti del Consiglio - di cui uno con funzioni vicarie - con il compito di sostituire il Sindaco e il Vice Sindaco, in caso di loro assenza, per assicurare il funzionamento del Consiglio;

f) la costituzione dell'Ufficio di Presidenza;

g) l'istituzione di Commissioni consiliari per l'esame preliminare delle proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio, ovvero per lo svolgimento di attività conoscitive;

h) la gestione delle risorse assegnate al Consiglio per il suo funzionamento.

4. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, ovvero il Vice Sindaco in caso di suo impedimento, convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno. In caso di loro assenza, le sedute del Consiglio sono presiedute da uno dei Vice Presidenti del Consiglio.

5. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio.

6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari coadiuva il Sindaco nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento ne preveda la segretezza. Il Consiglio e le Commissioni, compatibilmente con l'urgenza delle materie trattate, organizzano la propria attività secondo modalità che favoriscano l'equilibrato svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi ricoperti presso la Città metropolitana e presso i comuni di appartenenza.

8. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli provinciali.

Art. 18 Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.

2. Spettano al Consiglio le seguenti competenze fondamentali:

- a) proporre alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche;
- b) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti - salvo il caso di all'art. 22, comma 4, lett. b) - nonché i criteri generali e gli indirizzi sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) approvare i piani e i programmi, ivi compresi gli atti di pianificazione territoriale generale e delle reti strutturali e le loro variazioni;
- d) adottare, su proposta del Sindaco, formulata sentito il Coordinamento dei delegati, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza;
- e) approvare in via definitiva i bilanci dell'ente, le relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro atto che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti;
- f) adottare gli atti di indirizzo relativi all'attività della Città metropolitana, anche nell'ambito della sua funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, previo parere della Conferenza di cui all'art. 21, comma 2;
- g) adottare, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 21, comma 2, gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla mobilità e alla viabilità di interesse della Città metropolitana;
- h) adottare, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 21, comma 2, gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, compresi quelli relativi ai servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- i) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
- j) approvare la stipulazione di mutui, le aperture di credito e l'erogazione di prestiti obbligazionari;
- k) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi e su acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni che non siano previsti in atti a contenuto generale del Consiglio stesso o non ne costituiscano mera esecuzione. Sono esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Sindaco o dei dirigenti;
- l) approvare, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 21, comma 2, le convenzioni tra i comuni e la Città metropolitana, nonché la partecipazione della Città stessa a forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio;
- m) adottare, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 21, comma 2, deliberazioni a carattere generale e atti di indirizzo relativi alle aziende partecipate e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Città metropolitana, nonché approvare i relativi statuti e regolamenti;
- n) adottare gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati;
- o) approvare a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 21, comma 2, il Piano strategico, il Piano della mobilità metropolitana, il Piano rifiuti e il Piano territoriale generale;
- p) esercitare le attività di programmazione e pianificazione in materia di anticorruzione;
- q) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco.

3. Il Consiglio approva, su proposta del Sindaco:

- a) le deliberazioni per autorizzare prelevamenti dal fondo di riserva;
- b) il Piano Esecutivo di Gestione.

4. Il Consiglio approva a maggioranza dei propri componenti le linee programmatiche presentate dal Sindaco.

Art. 19

Esercizio delle funzioni consiliari in via di urgenza

1. Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza del Consiglio possa recare grave pregiudizio alla regolarità e al buon andamento dell'azione amministrativa dell'ente, il Sindaco può richiedere che le relative proposte di

deliberazione siano sottoposte all'esame e al voto del Consiglio con procedura d'urgenza, entro il termine stabilito dal Sindaco medesimo e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta.

2. Qualora il Consiglio non provveda entro il predetto termine, il Sindaco può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio, fatta salva l'adozione degli statuti, dei regolamenti, dei tributi, degli atti di indirizzo, di pianificazione e di programmazione generale.

3. I provvedimenti di urgenza del Sindaco devono essere trasmessi, entro tre giorni dalla loro adozione, al Consiglio, che li ratifica entro i successivi sessanta giorni. In caso di mancata ratifica, perdono efficacia. Il Consiglio è tenuto a valutare l'eventuale necessità di regolare, con propria deliberazione, i rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti di urgenza non ratificati.

Art. 20

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri hanno il dovere di esercitare con lealtà e onore le loro funzioni e decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto di presentare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio, proposte di deliberazione e atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio, fatte salve quelle riservate all'iniziativa del Sindaco. Hanno altresì diritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio, di intervenire nei dibattiti in sede di Consiglio o di Commissione di cui siano membri, di presentare emendamenti alle proposte all'esame delle Commissioni alle quali appartengono ovvero del Consiglio, di rivolgere atti di sindacato ispettivo al Sindaco o ai Consiglieri eventualmente delegati.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici e dagli organi della Città metropolitana nonché dagli enti partecipati, le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi. Sulla base di accordi di reciprocità stipulati tra la Città metropolitana e i Comuni appartenenti al suo territorio, i Consiglieri hanno analogo diritto nei confronti degli uffici e degli organi dei Comuni della Città metropolitana, limitatamente alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

5. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni alle quali sono assegnati.

Art. 21

La Conferenza

1. La Conferenza, composta dai Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana, ha poteri propositivi e consultivi, nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie.

2. La Conferenza svolge funzioni consultive in relazione a materie di interesse della Città metropolitana, su richiesta del Sindaco o del Consiglio. Il Consiglio è obbligato a chiedere il parere della Conferenza sui seguenti atti: piano strategico metropolitano; piano territoriale metropolitano; piano della mobilità metropolitana; piano rifiuti; atti di indirizzo relativi all'attività della Città metropolitana, anche nell'ambito della sua funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; atti di indirizzo e atti a contenuto generale relativi alla mobilità e alla viabilità di interesse della Città metropolitana; atti di indirizzo e atti a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, compresi quelli relativi ai servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; convenzioni tra i comuni e la Città metropolitana, nonché la partecipazione della Città stessa a forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio; deliberazioni a carattere generale e atti di indirizzo relativi alle aziende partecipate e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Città metropolitana. In tali casi la Conferenza è tenuta ad esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto, trascorsi i quali il Consiglio può comunque procedere all'approvazione. Il Consiglio deve

motivare le ragioni di eventuali discostamenti dal parere della Conferenza.

3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

4. La Conferenza approva, con i voti che rappresentino un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere l'istituzione, in seno alla Conferenza, di Commissioni permanenti, con funzioni istruttorie e referenti, e di Commissioni speciali per l'esame di specifiche questioni.

5. La Conferenza:

a) ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 56 del 2014, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal Consiglio, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;

b) ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 56 del 2014, esprime il parere sugli schemi di bilancio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;

6. Fatte salve le previsioni di maggioranze diverse, la Conferenza assume le proprie deliberazioni con i voti che rappresentino almeno un quarto dei Comuni compresi nella Città metropolitana e almeno il quaranta per cento della popolazione complessivamente residente.

7. La Conferenza esprime parere motivato sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco.

8. La Conferenza si avvale di una struttura amministrativa di supporto.

9. I Sindaci possono delegare i rispettivi Vice Sindaci a partecipare alle sedute della Conferenza.

10. Alla Conferenza possono partecipare, con diritto di parola, i Presidenti dei Municipi di Roma Capitale e i Sindaci dei Comuni non compresi nel territorio della Città metropolitana con i quali questa abbia stipulato accordi secondo le previsioni di legge.

Art. 22 Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana e ha la rappresentanza legale di essa.

2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Il Sindaco resta in carica per cinque anni.

4. Il Sindaco:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Conferenza e ne fissa i rispettivi ordini del giorno;

b) adotta, sentiti i Consiglieri delegati, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana, sulla base dei criteri generali e degli indirizzi fissati dal Consiglio;

c) adotta, sentiti i Consiglieri delegati, le dotazioni organiche e i piani assunzionali;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 90, 109 e 110 del Tuel, dal presente statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

f) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni, di concerto con il Coordinamento dei delegati;

g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e previo parere obbligatorio del Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana negli enti, aziende, società e organismi comunque denominati, ai sensi dell'art. 26;

h) decide di promuovere o di resistere in giudizio conferendo delega a tal fine; rappresenta in giudizio la Città metropolitana; presenta, annualmente, al Consiglio una relazione sullo stato del contenzioso;

- i) adotta tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettante ai dirigenti, al segretario o al direttore generale, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio o alla Conferenza.

5. Entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio, il Sindaco presenta al Consiglio e alla Conferenza le linee programmatiche del suo mandato.

Art. 23

Il Vicesindaco e i Consiglieri delegati

1. Il Sindaco nomina un Vicesindaco, scelto tra i Consiglieri, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone tempestiva comunicazione al Consiglio e alla Conferenza.
2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco nei casi in cui questi ne sia impedito.
3. Il Vicesindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco.
4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si applica l'art. 53 del Tuel e il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco.
5. Il Sindaco conferisce deleghe ad uno o più Consiglieri, nel rispetto del principio di collegialità e nei limiti di un terzo dei Consiglieri eletti, definendone le competenze e dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.
6. La carica di Consigliere delegato è incompatibile con le cariche di Vice Presidente del Consiglio, Presidente di Gruppo consiliare, salvo che il Gruppo sia composto da un solo membro, e Presidente di Commissione consiliare. Qualora un Vice Presidente del Consiglio, un Presidente di Gruppo consiliare o un Presidente di Commissione consiliare assumano la carica di Consigliere delegato, cessano dalle cariche ricoperte all'atto dell'accettazione della delega.
7. I Consiglieri delegati esercitano le deleghe conferite sotto la direzione e il coordinamento del Sindaco.
8. Il Sindaco può revocare le deleghe conferite, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio. In ogni caso, i Consiglieri delegati decadono allo scioglimento del Consiglio o alla cessazione dell'incarico del Sindaco.
9. Il Sindaco può, altresì, conferire specifici incarichi a componenti della Conferenza per l'elaborazione di proposte, progetti e linee di azione amministrativa relativi a temi e problemi di interesse metropolitano.

Art. 24

Esercizio delle funzioni di amministrazione

1. Il Sindaco, il Vicesindaco e gli altri Consiglieri delegati compongono il Coordinamento dei delegati, strumento per la condivisione e il raccordo delle politiche metropolitane. Il Coordinamento dei delegati è presieduto e convocato dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
2. I Consiglieri delegati sono responsabili, individualmente, delle iniziative assunte nell'ambito della delega loro conferita, e, collegialmente, degli atti loro sottoposti dal Sindaco.
3. Il Vicesindaco e i Consiglieri delegati, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono di apposite strutture organizzative e di supporto.

Titolo IV

Enti e società partecipate

Art. 25

Istituzione e partecipazione a enti o società

1. La Città metropolitana non può istituire enti e società o assumere partecipazioni in enti e società diverse da quelle già esistenti, fatto salvo il caso in cui ciò sia strettamente necessario al fine di assicurare una più

efficiente modalità di gestione dei servizi pubblici diretti all'utenza.

2. La Città metropolitana promuove l'accorpamento, la fusione e la dismissione delle società e delle partecipazioni non funzionali ai fini istituzionali allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività.

3. In attuazione di quanto previsto al comma 1, l'istituzione di nuovi enti o la partecipazione della Città metropolitana a enti o società di diritto privato è proposta dal Sindaco e deliberata dal Consiglio, sentita la Conferenza. Le medesime modalità si applicano in caso di scioglimento o liquidazione di enti e società.

4. Con apposito regolamento sono previste forme di coinvolgimento dei cittadini, singoli e associati, nel controllo della qualità dei servizi pubblici erogati dagli enti gestori. Le associazioni dei consumatori partecipano, anche attraverso la stipula di apposito protocollo d'intesa, alla redazione delle carte dei servizi, nonché al monitoraggio e al controllo del rispetto degli *standard* in esse previsti.

Art. 26

Nomine dei rappresentanti della Città metropolitana

1. Ove non sia diversamente previsto dalla legge, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società od organismi comunque denominati sono disposte, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e previo parere obbligatorio del Consiglio, dal Sindaco, che ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio e alla Conferenza.

Titolo V

I rapporti tra la Città metropolitana e gli organismi amministrativi presenti nel suo territorio

Art. 27

Organismi amministrativi.

1. Per organismi amministrativi della Città metropolitana si intendono: i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane presenti nel suo territorio, le Zone omogenee costituite ai sensi del presente Statuto, i Municipi di Roma Capitale.

Art. 28

Zone omogenee

1. Con deliberazione della Conferenza, assunta a maggioranza assoluta dei componenti e con i voti che rappresentino almeno un terzo della popolazione residente, sentito il Consiglio, su proposta del Sindaco, previa intesa con la Regione Lazio, o su proposta di quest'ultima, il territorio metropolitano è articolato in zone omogenee, caratterizzate da contiguità territoriale, da una significativa integrazione socio-economica e culturale e da comuni caratteristiche territoriali e ambientali. Di norma le zone omogenee devono comprendere una popolazione non inferiore a 120.000 abitanti. La mancata intesa con la Regione può essere superata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Conferenza.

2. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 21, comma 2, il regolamento delle zone omogenee.

3. Nell'ambito della Conferenza è istituito il Coordinamento dei portavoce delle zone omogenee, presieduto dal Sindaco, per promuovere la valorizzazione dell'equilibrio territoriale nell'azione amministrativa della Città metropolitana.

Art. 29

Conferimento dell'esercizio di funzioni della Città metropolitana agli organismi del territorio metropolitano

1. La Città metropolitana, con deliberazione del Consiglio e su proposta del Sindaco, può, sentita la

Conferenza, conferire l'esercizio di proprie funzioni agli organismi del territorio metropolitano, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di differenziazione.

2. La deliberazione di conferimento dell'esercizio di funzioni disciplina le modalità di utilizzo di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte.

3. All'attuazione della deliberazione consiliare provvede il Sindaco tramite convenzione tra la Città metropolitana e gli organismi interessati. La convenzione definisce, tra l'altro, la durata dei conferimenti nonché le modalità di svolgimento dei compiti di coordinamento e vigilanza sull'esercizio delle funzioni trasferite da parte della Città metropolitana, cui è riservata, altresì, la possibilità di riacquisizione delle medesime funzioni.

4. Le deliberazioni e le convenzioni attuative sono comunicate alla Conferenza.

Art. 30

Conferimento alla Città metropolitana dell'esercizio di funzioni dei Comuni

1. I Comuni e le Unioni dei Comuni del territorio metropolitano, con deliberazione dei rispettivi Consigli, possono proporre al Consiglio metropolitano di conferire l'esercizio di proprie funzioni alla Città metropolitana ovvero chiedere di avvalersi degli uffici e dei servizi della Città metropolitana. Sulla proposta delibera il Consiglio, sentita la Conferenza.

2. Con apposite convenzioni, approvate dai rispettivi Consigli, sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Art. 31

Municipi di Roma Capitale

1. I Municipi di Roma Capitale concorrono all'azione amministrativa della Città metropolitana secondo le disposizioni del presente Statuto e dello Statuto di Roma Capitale.

2. I Municipi possono assumere iniziative sugli atti di competenza del Consiglio.

3. La Città metropolitana riconosce il fondamentale ruolo di coesione territoriale esercitato dai Municipi confinanti con altri Comuni della Città metropolitana, e promuove, previo parere favorevole del Consiglio, la sottoscrizione di accordi o intese tra i Municipi e i Comuni confinanti.

Art. 32

Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra la Città metropolitana e gli organismi del territorio metropolitano

1. La Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano, ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, gli organismi del territorio metropolitano possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei suddetti organismi, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

3. La Città metropolitana può stipulare convenzioni con gli organismi del territorio metropolitano per l'organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio, e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.

Art. 33

Coordinamento metropolitano delle istituzioni, aziende speciali e società partecipate degli enti locali del territorio metropolitano - Osservatorio.

1. La Città metropolitana persegue la strutturazione di sistemi coordinati dei servizi pubblici, anche favorendo l'integrazione e le sinergie operative tra le istituzioni, le aziende speciali e le società partecipate dagli enti locali compresi nel territorio metropolitano. A tal fine, con deliberazione del Consiglio, acquisito il parere della Conferenza, è istituito un Osservatorio, che, d'intesa con i singoli Comuni, assicura il monitoraggio permanente sull'insieme delle istituzioni, aziende speciali e società partecipate della stessa Città metropolitana e degli enti locali del territorio metropolitano, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi erogati, agli equilibri di bilancio, all'andamento degli organici, ai regimi tariffari, nonché al rispetto delle normative generali e settoriali vigenti.

Art. 34

Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Città metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali ad essa appartenenti al fine di ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.

2. In particolare, la Città metropolitana può curare con gli altri enti territoriali che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) la formazione, il reclutamento e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
- b) gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
- c) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

3. La Città metropolitana promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale e offre assistenza tecnico-amministrativa agli altri enti territoriali in materia di relazioni sindacali.

Art. 35

Cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

1. La Città metropolitana promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Può curare, nell'interesse dei Comuni, delle Unioni di Comuni e degli altri organismi del territorio metropolitano che aderiscano a specifiche convenzioni, l'elaborazione di piani comuni e del codice di comportamento.

2. La Città metropolitana offre assistenza tecnico-amministrativa agli organismi del territorio metropolitano per gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.

3. La Città metropolitana promuove il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione e degli analoghi organismi previsti negli ordinamenti dei Comuni e delle Unioni di Comuni, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni dell'Autorità nazionale anti-corruzione.

Art. 36

Accordi tra Città metropolitana e Comuni e Unioni di comuni non appartenenti ad essa

1. La Città metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con Comuni, singoli o associati, o altri enti non appartenenti al suo territorio, al fine di realizzare una gestione integrata di servizi pubblici di comune

interesse, o di promuovere forme di coordinamento tra le rispettive attività, prevedendo anche, ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, il reciproco avvalimento di uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

2. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1, su proposta del Sindaco, sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 21, comma 2.

3. Agli accordi tra la Città metropolitana e soggetti non appartenenti al suo territorio possono partecipare anche comuni singoli o associati appartenenti alla Città metropolitana.

Art. 37

Relazione annuale sull'attuazione di accordi

1. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio e alla Conferenza una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi e delle altre forme di collaborazione cui partecipa la Città metropolitana.

Titolo VI

Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa

Art. 38

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città metropolitana assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete *Internet*, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso, garantendo i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.

2. Con atto motivato, nei casi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, il Sindaco può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al Consiglio e alla Conferenza.

3. La Città metropolitana assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 39

I servizi di relazione con il pubblico e l'attività di comunicazione

1. La Città metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni.

2. Nella propria attività di informazione, la Città metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

3. La Città metropolitana assicura un particolare impegno nell'informazione turistica e culturale.

4. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento degli altri enti presenti nel territorio.

Art. 40

Obblighi di trasparenza degli organi della Città metropolitana

1. Il Sindaco, il Vice Sindaco e i Consiglieri assicurano l'informazione sulle attività svolte e sulle condizioni economiche in conformità alla legislazione vigente, anche mediante il ricorso al modello di buona pratica

amministrativa cosiddetto "open data".

2. Con regolamento del Consiglio sono dettate le disposizioni da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma 1.

Art. 41

Partecipazione e democrazia in rete

1. La Città metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità comprese nel suo territorio.
2. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e la comunità metropolitana e l'effettiva partecipazione dei cittadini, il Consiglio adotta, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, un regolamento sulla partecipazione.
3. Il regolamento disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attivate forme di consultazione e di *referendum* popolare di tipo consultivo e propositivo.
4. Il regolamento disciplina i casi, le modalità e i limiti in cui i residenti possono rivolgere istanze, petizioni o proposte di atti e provvedimenti di interesse generale agli organi della Città metropolitana, stabilendo le modalità e i termini entro i quali tali organi sono tenuti a prenderle in esame.
5. La Città metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.
6. Il regolamento può prevedere meccanismi di democrazia partecipativa in modo specifico nelle materie attinenti alla tutela dei diritti e all'organizzazione e fruizione dei servizi pubblici.

Art. 42

Istituzione e funzioni del difensore civico

1. È istituito il difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa della Città metropolitana e delle istituzioni, aziende speciali, società di capitale, enti pubblici e privati, comunque denominati, partecipati o convenzionati con la Città metropolitana.
2. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rinominato per una sola volta. Esercita le funzioni fino alla nomina del successore. Le modalità di nomina, le cause di inconfirmità e incompatibilità, le prerogative e l'attività sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio.
3. Il difensore civico si avvale del supporto di un proprio ufficio, che opera secondo gli indirizzi dal medesimo impartiti e gli obiettivi da lui indicati.
4. Il difensore civico, quando lo ritenga necessario, riferisce al Consiglio e alla Conferenza, anche personalmente, su questioni di particolare rilevanza.

Titolo VII

Amministrazione e personale

Art. 43

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dal Sindaco, sulla base dei criteri generali e degli indirizzi fissati dal Consiglio.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 44

Dirigenza di vertice della Città metropolitana

1. Il Sindaco nomina ed eventualmente revoca il Segretario generale della Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge, dandone comunicazione al Consiglio.
2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Conferenza, può rogare i contratti nell'interesse della Città metropolitana e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, o conferiti dal Sindaco.
3. Il Sindaco può nominare il Direttore generale, previa deliberazione del Consiglio. L'incarico di Direttore generale può essere conferito al Segretario generale ovvero ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza. L'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio.
4. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Città metropolitana.

Art. 45

Dirigenti

1. I dirigenti della Città metropolitana sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali loro affidate, e rispondono degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dai Consiglieri delegati.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di loro competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne sono responsabili.
3. Il regolamento disciplina i casi in cui il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il Segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità e urgenza, riferendone immediatamente al Sindaco.

Art. 46

Processi di riorganizzazione

1. Presso la Città metropolitana è istituito, previa convenzione con i Comuni facenti parte della Città medesima, l'Osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio metropolitano, al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.
2. L'Osservatorio è organizzato congiuntamente dai Comuni e dalla Città metropolitana, con particolare riferimento al personale di questi enti.
3. La Città metropolitana individua nell'Ufficio Pari Opportunità, oltre allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge, il supporto del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni nell'Amministrazione, utile a garantire la trasversalità del lavoro del CUG in riferimento a tutte le strutture organizzative dell'Amministrazione. L'Ufficio Pari Opportunità supporta gli organismi di parità presenti sul territorio metropolitano.
4. La Città metropolitana demanda agli organi di indirizzo politico-strategico e gestionale il compito di tradurre in atti e direttive i principi del presente Statuto, nonché di conformare tutti gli atti e provvedimenti organizzativi ai principi in esso stabiliti.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 47

Disposizioni transitorie

1. Fino all'insediamento del Sindaco e del Consiglio eletti a suffragio universale e diretto, Sindaco

metropolitano è di diritto il Sindaco di Roma Capitale e i Consiglieri sono eletti, nel loro seno, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Città metropolitana.

2. L'elezione del Consiglio si svolge in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio metropolitano, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.

3. Il Consiglio cessa anticipatamente in caso di rinnovo dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, la Conferenza, ai sensi dell'art. 28, costituisce le zone omogenee. Il Consiglio si attiva affinché l'Assemblea capitolina, nell'ambito delle proprie prerogative e in coerenza con il presente Statuto, realizzi la ripartizione del territorio di Roma Capitale in zone dotate di autonomia amministrativa.

5. Il Consiglio si attiva, entro dodici mesi dalla elezione a suffragio universale e diretto degli organi della Città metropolitana, affinché l'Assemblea capitolina deliberi l'articolazione del territorio di Roma Capitale in Comuni urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge n. 56 del 2014.

6. A seguito dell'istituzione dei nuovi Comuni urbani di Roma Capitale, al fine di garantire il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale Capitale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 103, della legge n. 56 del 2014, si provvede a disciplinare l'esercizio delle medesime funzioni mediante apposita convenzione tra la Città metropolitana, i Comuni urbani e i Comuni facenti parte della Città metropolitana.

7. In fase di prima attuazione del presente Statuto rimane in carica l'attuale difensore civico fino alla nomina del successore.

Art. 48
Disposizione di rinvio

1. Alla Città metropolitana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al TUEL.

Art. 49
Applicabilità dei regolamenti della Provincia di Roma

1. Fino all'adozione, da parte del Consiglio, del regolamento di disciplina dello stemma e del gonfalone della Città metropolitana, continuano ad essere utilizzati lo stemma, il gonfalone e l'immagine visiva della Provincia di Roma, sostituendo, ove possibile, la denominazione di Provincia con quella di Città metropolitana di Roma Capitale.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma.

Art. 50
Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio e approvate dalla Conferenza con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

2. La Commissione statutaria istituita ai sensi del Regolamento provvisorio di funzionamento del Consiglio rimane in carica allo scopo di monitorare l'attuazione del presente Statuto ed elaborare eventuali proposte di modifica da sottoporre al Consiglio.

Art. 51
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme stabilite dalla legge, è inserito sul sito istituzionale della Città metropolitana e in tutti i siti istituzionali dei comuni ad essa afferenti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56.